

LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE D.A.L. N. 186/2018

SEMINARIO TECNICO FORMATIVO

in collaborazione con Anci e gli Ordini e i Collegi professionali della provincia di Reggio Emilia Le principali innovazioni della disciplina regionale del contributo di costruzione

Ambito di applicazione e modalità di calcolo delle singole voci del contributo di costruzione ed esempi applicativi - Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale della DAL 186/2018

Dott. Giovanni Santangelo

Ing. Giulia Angelelli

La disciplina del Contributo di costruzione

Riforma importante, perché <u>da **20 anni**</u> non venivano aggiornate:

- né le tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione
- né la disciplina regolamentare del contributo di costruzione

con l'effetto che non si teneva conto <u>né della L.R. n. 20/2000</u> (e della novella del 2009) <u>né della normativa edilizia del 2002 e del 2013!</u>

Nel corso della predisposizione della L.R. n. 24 è stato stabilito dalla <u>legge di assestamento del bilancio 2016</u>, che si sarebbe proceduto all'aggiornamento della disciplina del Contributo di Costruzione dopo l'approvazione della nuova legge urbanistica (art. 10 L.R. 7/2016)

D'intesa con il Tavolo di coordinamento delle politiche di governo del territorio, è stata predisposta una revisione organica che ha innovato:

non solo gli oneri di urbanizzazione,

La legislazione in materia di CdC

La DAL n. 186, approvata il 20 dicembre 2018 ed entrata in vigore l'11 Gennaio 2019 (data di pubblicazione sul <BURERT) raccoglie dunque in un unico testo, coordinato e coerente, l'intera disciplina di dettaglio del CdC.

Le leggi regionali edilizie, recependo le norme statali degli artt. 16-19 del DPR n. 380/2001, stabiliscono numerosi principi generali della materia (l'obbligatorietà, gli ambiti di applicazione, le modalità di pagamento, criteri di calcolo) ma solo per due aspetti contengono una disciplina di dettaglio completa che trova diretta applicazione:

- i casi tassativi di <u>esonero dal CdC</u>, (art. 32, c. 1, LR n. 15)
- le <u>sanzioni</u> in caso di ritardo nel pagamento (art.20 LR n. 23)

La nuova legge urbanistica stabilisce poche rilevanti disposizioni, nell'ottica di incentivare gli interventi nel TU e disincentivare quelli fuori dal TU:

- La riduzione del 35% del CdC per i principali interventi nel TU
- L'esonero dal CS per gli interventi di <u>riuso e</u> <u>rigenerazione urbana</u> disciplinati dal PUG nel TU (salva la possibilità per i Comuni di prevederne il pagamento per gli esercizi commerciali di rilievo sovracomunali)
- Il principio gen. della gratuità del cambio d'uso, se non porta a una destinazione con aumento del CU

Ma <u>per il resto</u> anch'esso richiede una <u>disciplina di</u> <u>dettaglio affidata alla DAL</u> (per es. la disciplina transitoria di detti principi)

La delibera comunale di recepimento

In coerenza con l'impianto della disciplina statale e regionale in materia edilizia, che coniuga le esigenze di autonomia con quelle di semplificazione, certezza e uniformazione della disciplina:

- la DAL individua numerosi e rilevanti ambiti di autonomia dei Comuni (su 22 profili)
- MA, in applicazione del principio di non duplicazione, stabilisce in modo dettagliato i margini entro i quali la disciplina può risultare differenziata a livello locale
- Prevede tempi (lunghi ma) certi entro i quali i Comuni possono operare detto adeguamento della disciplina locale (fino al 30 settembre 2019)
- MA, stabilisce una disciplina autoapplicativa, in grado di operare in tutta la Regione, pur in assenza del recepimento comunale

Entrata in vigore della nuova disciplina del CdC

<u>I Comuni</u>, visto il contenuto fortemente innovativo della DAL, hanno tempo fino al 30 settembre per recepire la nuova disciplina del contributo di costruzione.

Trascorso tale termine (dal 1°ottobre 2019) la disciplina della DAL n. 186 si applicherà direttamente.

Più analiticamente ciò significa che:

- La DAL 186 è entrata in vigore 11 Gennaio 2019, data della sua pubblicazione sul BURERT EFFETTO: da quella data non sono più ammessi atti comunali in contrasto con le sue previsioni (es. modifiche alla prec. Delibera comunale o al RUE in difformità alla DAL)
- 2) La DAL non è operativa fino al 30 settembre 2019, e per tutto questo periodo continua a trovare applicazione la disciplina comunale precedente

- 3) DAL 1° ottobre 2019, in carenza del recepimento comunale, perdono efficacia tutte le previsioni comunali previgenti in materia di CdC e si applica unicamente la disciplina prevista dalla DAL 186
- 4) Dall'entrata in vigore dell'atto comunale di recepimento (anche se successivo al 1° ottobre), in ciascun Comune si applicherà la DAL 186, coordinata con le eventuali modifiche introdotte dal Comune in sede di recepimento (allegato 2 delibera tipo di recepimento);
- 5) Inoltre, per effetto del recepimento comunale o comunque dal 1° ottobre 2019, anche ai fini del calcolo del CdC dovuto, si utilizzano esclusivamente le DTU regionali.

NORME TRANSITORIE

Sono previste n. 3 eccezioni (deroghe) a quanto detto sull'entrata in vigore della nuova normativa, per attenuarne l'impatto sui procedimenti in corso (al 1° ottobre 2019, ovvero alla data dell'atto di recepimento se precedente):

- alle domande di PdC, SCIA e CILA (e varianti sostanziali) presentate entro il 30 settembre 2019 (o prima dell'entrata in vigore del recepimento comunale se precedente) si applica la disciplina previgente, anche se il titolo è rilasciato o diviene efficace successivamente (§ 6.3.5.);
- per i lotti residui (inedificati) per i quali la convenzione urbanistica sia scaduta, nel caso di presentazione della domanda del titolo edilizio dopo il 1° ottobre (o dopo l'entrata in vigore del recepimento comunale se precedente), non si applica in toto la nuova disciplina ma si procede soltanto all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con le nuove tabelle parametriche (§1.5.8.)

3. Nel caso dei piani attuativi convenzionati prima della entrata in vigore della DAL (avvenuta l'11 gennaio 2019), continua ad applicarsi la precedente disciplina, anche nel caso in cui il rilascio dei titoli edilizi avvenga dopo l'operatività della nuova disciplina (§ 6.3.4.)

NB Pertanto, per i <u>nuovi</u> piani attuativi e per quelli <u>convenzionati</u> dopo l'11 gennaio, si applica:

- la nuova disciplina, se già recepita dal Comune
- La precedente disciplina comunale, se il titolo edilizio è presentato prima del 1° ottobre (ovvero prima del <u>recepimento</u> comunale se precedente)
- 4. Per principio generale, le **varianti in corso d'opera (non sostanziali)** e **le proroghe dei titoli edilizi** seguono la disciplina del titolo originario (§ 6.3.5.)
- ? E che dire se la nuova disciplina è più vantaggiosa ?:

come sempre avviene in questi casi, il privato può chiedere l'applicazione del nuovo regime

Atto di recepimento comunale

Come ricordato in premessa, la DAL 186 definisce esattamente gli ambiti di autonomia riconosciuti al Comune.

Pertanto, in applicazione del **principio di non duplicazione**, **certezza e accessibilità** della disciplina vigente, i Comuni sono chiamati a:

- 1) deliberare (solo) in merito ai **n. 22 profili della disciplina del CdC,** che possono adattare alle esigenze locali e agli obiettivi di qualità perseguiti dalla pianificazione urbanistica;
- 2) individuare i propri atti (norme di piano, regolamenti, circolari) che cessano di avere efficacia con l'operatività della nuova disciplina uniforme regionale (assieme alle prassi e interpretazioni locali).

3) Dal momento che dalla data dell'atto di recepimento comunale o comunque dal 1° ottobre, la nuova disciplina del CdC si applicherà con riferimento anche alla pianificazione vigente (PRG, PSC, POC e RUE), in particolare utilizzando l'attuale perimetrazione del TU (immediatamente rilevante in particolare per il calcolo degli Oneri di urbanizzazione)

si consente ai Comuni, sempre con la delibera di recepimento, di **rettificare l'attuale perimetro** del TU, nell'osservanza dei criteri uniformi previsti dalla L.R. n. 24 (art. 32, commi 2 e 3), ai soli fini del calcolo del CdC

Supporto regionale e monitoraggio dell'applicazione

<u>La Regione</u>, per accompagnare e sollecitare l'avvio della attuazione della DAL 186 ma anche per assicurare l'applicazione omogenea della nuova disciplina:

- 1. Ha predisposto la **delibera tipo di recepimento** della DAL 186: Del. Giu. Reg. n. 624 del 29 aprile 2019 (vedi oltre)
- 2. ha programmato questi **incontri di presentazione** in tutte le **Province**, per amministratori e tecnici comunali e per i professionisti (n. **18 incontri**)
- 3. effettuerà il **monitoraggio continuo** dell'applicazione della disciplina per procedere:
 - con **delibera di Giunta,** alla eventuale <u>correzione di errori</u> <u>materiali</u> o miglioramenti e <u>chiarimenti testuali (§ 6.6.4.)</u>
 - con atto della Assemblea legislativa alle modifiche che risultassero necessarie alla luce dell'esperienza applicativa della nuova normativa

Aggiornamento del contributo di costruzione

Significativa modifica rispetto alla delibera precedente (e alla disciplina statale, per evitare in futuro il blocco dei valori unitari:

- 1. Si prevede che la Regione debba aggiornare:
 - Ogni 5 anni la tabella parametrica di U1 e U2 e Td e Ts
 - Ogni 3 anni «i coefficienti di conversione» del QCC (§6.4.1.)
- 2) I Comuni, in caso di mancato aggiornamento regionale (ogni 5 anni) provvedono loro ad adeguare U1, U2, Td e Ts, con riferimento alla variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT (§6.4.2.)

Per il resto, si consideri che:

- il CS essendo un calcolo di tipo estimativo non necessità di aggiornamento
- I valore base A per il calcolo della QCC è aggiornato semestralmente dall'Agenzia per le entrate (§ 6.4.3.)
- 3) I Comuni ogni 3 anni sono chiamati ad aggiornare il costo medio delle camere alberghiere (che è l'unico parametro rimesso al loro accertamento dalla DAL 186), sempre che⁴ il

Componenti del CdC e divieto di extraoneri

Il CdC è costituito da 4 componenti, ciascuna delle quali ha una propria disciplina circa <u>l'ambito di applicazione</u> e le <u>modalità di calcolo</u>:

- Oneri di urbanizzazione (U1 e U2)
- Quota D ed S
- Contributo straordinario (CS)
- Quota del costo di costruzione (QCC)

che necessitano, per questo, di autonoma trattazione (§ 6.1.1.).

DIVIETO DI EXTRAONERI (art. 38, c. 5, L.R. 24/2017) Oltre al <u>CdC</u>, ai <u>bolli</u> e <u>diritti di segreteria</u> (e alle <u>eventuali monetizzazioni</u> delle aree per dotazioni territoriali nei soli casi espressamente, previsti dalla legge e regolati dal PUG: Vedi oltre) non è dovuto alcun ulteriore **corrispettivo monetario a favore del Comune** per l'attuazione dell'intervento edilizio (§6.1.7.)

ONERI DI URBANIZZAZIONE

DEF. Contributo economico dovuto da chi realizza i più rilevanti interventi edilizi per concorrere alla copertura dei costi di realizzazione e alla manutenzione delle opere di U1 e U2.

Vi è cioè una diretta correlazione tra intervento edilizio, opere di urbanizzazione e OdU dovuti, che fa sì che si parli di questi ultimi come di un CORRISPETTIVO (DEL TITOLO EDILIZIO), per le opere di urbanizzazione che l'intervento comporta (opere aggiuntive necessarie o da mantenere in efficienza o potenziare, se già esistenti).

Questa correlazione spiega le disposizioni :

- che **obbligano o consentono** di realizzare le <u>opere di U1 e</u> <u>U2 a **scomputo** dagli OdU</u>
- che **non consentono** di scomputare i costi di <u>U1 e U2 da</u> <u>altre componenti del CdC</u> aventi diversa natura e finalità (CS e QCC).
- che **non consentono** di scomputare i costi di <u>altre **opere che**</u> <u>hanno diversa natura dagli OdU</u> (dotazioni e misure ₁di mitigazione ambientali)

Gli OdU assolvono anche alla funzione di incentivo /disincentivo per favorire talune politiche urbanistiche:

- Tradizionalmente ciò avveniva solo in forma di riduzione o esonero degli OdU dovuti, per talune destinazioni funzionali o per la qualità energetica, ambientale, ecc. del costruito;
- Con la DAL 186 si è operato anche una forte differenziazione dei valori base che comportano una significativa differenza tra quanto dovuto per gli interventi edilizi che si intende disincentivare e quanto per gli interventi da favorire (così uno intervento produttivo collocato <u>fuori dal TU</u> paga OdU decisamente maggiori rispetto a uno analogo collocato <u>nel TU</u>)

La struttura della tabella parametrica


La legge statale e regionale assegna alla Regione di definire la tabella parametrica degli OdU, basata su:

- A. Classe di Comuni per dimensione demografica, e caratteristiche geografiche
- B. Tipo di intervento categorie funzionali e tipologie di intervento
- C. Localizzazione urb. destinazione di zona

La DAL 186, mentre <u>sul primo</u> parametro opera una semplificazione e riconsiderazione dei criteri per costituire le classi di Comuni e, <u>sul secondo</u>, attualizza la disciplina degli OdU alla recente riforma degli usi urbanisticamente rilevanti, innova decisamente il <u>terzo parametro</u> per farlo coincidere con le scelte di impianto della nuova legge urbanistica regionale

4 classi di Comuni

Si passa dalle **7 classi** di Comuni del 1977 a **4 classi**, determinate in base al **rango** del Comune (<u>Capoluoghi</u>), al **numero di residenti** e agli **elementi geografici** più rappresentativi della pressione insediativa (Comuni <u>contermini ai Capoluoghi</u>, sulla <u>Via Emilia</u> e sulla linea di <u>costa</u>)



La classe attribuita a ciascun Comune è infatti il risultato dell'applicazione dei seguenti coefficienti:

Si parte da 4 categorie per dimensione demografica:

```
I 50.000 e +
II da 15.000 a 50.000
III da 5.000 a 15.000
IV - 5.000
```

- Si cresce di una classe (per ognuno dei seguenti requisiti) se Comune:
 - confinante con il capoluogo
 - interessato territorialmente dalla via Emilia
 - fronte mare

NB: Sarebbe stato preferibile utilizzare come parametri la «fascia della via Emilia» e il «sistema costiero», ma ciò avrebbe aperto un dibattito per individuare i Comuni da inserire in tali sistemi economici e sociali (con un maggior rischio di contenzioso). Si è preferito adottare un criterio oggettivo, anche in considerazione della possibilità per i Comuni di cambiare classe di appartenenza ²¹

Dalla classe del Comune deriva l'applicazione dei seguenti decrementi dei valori unitari di U1 e U2:

Classe dei Comuni	1 ^a	2 a	3 ^a	4 a
Quote % sul valore unitario	100%	80%	60%	40%

I Comuni possono però:

- fare un salto di classe in entrambe le direzioni (e i Comuni confinanti con i Capoluoghi possono scegliere l'appartenenza alla I classe)
- aumentare o diminuire i valori unitari degli oneri fino ad un massimo del 15%
- diminuirli fino ad un massimo del 30%, per talune Frazioni

Inoltre, si precisa che il passaggio da una classe all'altra a causa dell'aumento/diminuzione dei residenti non è automatico, ma i Comuni devono adeguare la delibera di recepimento entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica (§1.2.3.)

I Comuni nati dal processo di fusione possono posticipare l'applicazione della (nuova) classificazione per max 5 anni dalla data di avvio del nuovo Comune (se avvenuta nel passato la norma opera dunque per il periodo residuo) In tali casi, dunque, nel territorio dei singoli Comuni fusi si applica la classificazione che deriva dai nuovi parametri della DAL 186.

3 Ambiti del territorio comunale

la DAL 186 introduce **una** suddivisione INNOVATIVA del territorio comunale coerente con la LUR n. 24, tra:

- aree <u>interne al TU</u>
- aree <u>esterne al TU</u>
- aree <u>permeabili ricomprese all'interno del TU</u> non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione (equiparate a quelle esterne al TU)

* Le modalità di calcolo del CdC per gli interventi all'interno del TU si applicano anche nell'<u>edificato sparso o discontinuo</u> lungo le strade storiche e nelle relative aree di pertinenza e di completamento (§ 7.)

Tipi di intervento

Quanto alle destinazioni funzionali i valori unitari di U1 e U2 sono stati definiti con riferimento a 2 raggruppamenti delle categorie ora previste dall'art. 28 della L.R. n. 15 del 2013 (con l'introduzione di due sole sotto distinzioni):

- Residenziale, commerciale <u>al dettaglio</u>, <u>artigianale di servizio</u> turistico ricettivo, direzionale
- Produttivo (comprensivo dell'artigianale manifatturiero), commerciale <u>all'ingrosso</u>, rurale

Quanto alle modalità di intervento si è mantenuta la distinzione tradizionale tra:

- NC (cui è equiparata la RU)
- RE senza aumento di carico urbanistico
- RE con aumento di carico urbanistico

Criteri uniformi per l'applicazione degli oneri

Mancano in tabella le altre tipologie di intervento (RS, RRC, MS, Cambio d'uso senza opere) che in taluni casi sono soggette al pagamento degli oneri, in quanto la DAL disciplina in modo analitico le ipotesi in cui gli oneri sono dovuti e come vanno conteggiati.

Infatti, <u>assieme ai Comuni e ai professionisti</u>, è stata sviluppata con particolare cura la disciplina sull'applicazione e il calcolo degli oneri per le diverse tipologie di interventi (NC, RE, RU, RERC, MS, cambio d'uso...) <u>allo scopo</u>:

- di assicurare un'applicazione uniforme della nuova disciplina del CdC (vista la precedente esperienza di una interpretazione differenziata delle stesse norme)
- di consentire il calcolo degli oneri attraverso un sistema informatizzato, predisposto dalla Regione per tutti i Comuni

Differenziazione dei valori unitari di U1 e U2

In merito alla quantificazione dei valori unitari di U1 e U2 si sottolinea che:

- Il mero aggiornamento delle tariffe 1998 avrebbe portato ad un incremento indifferenziato delle tabelle parametriche pari al 76%
- Invece, per favorire politiche urbanistiche orientate
 - al riuso e <u>rigenerazione</u> dei tessuti edilizi esistenti
 - alla <u>riduzione del consumo di suolo</u>

<u>la DAL 186</u> nei diversi ambiti sopra ricordati ha previsto l'applicazione di coefficienti («rapporti di incidenza») che portano al:

- raddoppio dei valori attuali per gli interventi di <u>nuova</u> costruzione fuori dal TU e nelle aree permeabili all'interno del TU
- l'aumento del 20% del valori attuali per gli interventi nel TU

A ciò si aggiunge che, per gli Interventi di rigenerazione (nel TU)

- Il <u>CdC</u> è ridotto per legge (ripresa dalla DAL 186) del 35%
- i Comuni possono ridurlo ulteriormente fino ad azzerarlo

Ciò significa che a fronte del **20% di incremento nominale,** agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana è applicata **una riduzione (almeno) del 22%** rispetto ai valori precedenti

Funzioni	NC nel TU	NC fuori TU		
	69 €	195 €		
Residenziale	Prima 91	Prima 98		
Duo duuti oo	12,09€	31 €		
Produttiva	Prima 15,42	Prima 15,42		

Si consideri che tale significativo aumento degli Oneri per gli interventi in espansione (fuori dal TU) è mitigato dal fatto che:

 Viene introdotto il diritto per il privato di scomputare il valore delle opere (di primaria e di secondaria) realizzate dall'intero ammontare degli oneri di U1 e U2 e del contributo D e S dovuti (Vedi oltre).

Calcolo di U1 e U2 per PEEP, PIP e PAIP

Il § 1.5.5. chiarisce che per detti interventi di iniziativa pubblica l'ammontare di U1 e U2 sono definiti dal Comune in rapporto ai costi effettivamente sostenuti.

In pratica, si richiama il fatto che il Comune in tali casi cede le aree urbanizzate a valori che corrispondono alle spese complessivamente sostenute (acquisto delle aree + costi di urbanizzazione + remunerazione dei capitali + eventuale margine di guadagno).

Oneri di urbanizzazione (U1 e U2)

Tabella parametrica di U1 e U2, è organizzata per:

- tipo di intervento (NC/RU, RE+, RE-)
- destinazioni d'uso
- **localizzazione** (classe del Comune e area di intervento rispetto al T.U.)

Categorie funzionali/Localizzazione intervento/Tipo di intervento		U1/U2	NC - Nuova costruzione RU - Ristrutturazione urbanistica		RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU		RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU				
1 ^a CLASSE Comuni capoluogo e comuni superiori a 50.000 abitanti	Edilizia residenziale, turistico-ricettiva e direzionale	Aree esterne al T.U.	U1	€ 85,00	€ 195,00	€ 59,50	€ 136.50	€ 8,50	€ 19,50		
			U2	€ 110,00		€ 77,00	€ 136,50	€ 11,00			
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 85,00	€ 195,00	€ 59,50	€ 136,50	€ 8,50	€ 19,50		
			U2	€ 110,00		€ 77,00	€ 130,50	€ 11,00	€ 19,50		
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 46,75	€ 107,25	€ 38,25	€ 87,75	€ 8,50	€ 19.50		
			U2	€ 60,50	€ 107,23	€ 49,50		€ 11,00	€ 19,50		
	Edilizia commerciale al dettaglio ed edilizia produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) (i dati posti nella colonna esterna sono riferiti alla RE senza aumento di CU per esercizi di vicinato e per l'artigianato di servizio)	Aree esterne al T.U.	U1	€ 85,00	€ 195,00	€ 85,00	€ 195,00	€ 25,50	€ 58,50	€ 17,00	€ 39,00
			U2	€ 110,00	€ 193,00	€ 110,00	€ 193,00	€ 33,00		€ 22,00	€ 39,00
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 85,00	€ 195,00	€ 85,00	€ 195,00	€ 25,50	€ 58,50	€ 17,00	€ 39.00
			U2	€ 110,00		€ 110,00		€ 33,00		€ 22,00	€ 39,00
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 51,00	€ 117,00	€ 42,50	€ 97,50	€ 25,50	€ 58,50	€ 17,00	€ 39,00
			U2	€ 66,00		€ 55,00		€ 33,00		€ 22,00	€ 39,00
	Edilizia produttiva, commerciale all'ingrosso e rurale (svolta da non aventi titolo)	Aree esterne al T.U.	U1	€ 24,00	€ 31,00	€ 24,00	€ 31,00	€ 7,20	€ 9,30		
			U2	€ 7,00		€ 7,00		€ 2,10	C 3,30		
		Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione	U1	€ 24,00	€ 31,00	€ 24,00	€ 31,00	€ 7,20	€ 9,30		
			U2	€ 7,00		€ 7,00	€ 31,00	€ 2,10	€ 9,50		
		Territorio urbanizzato (T.U.)	U1	€ 14,40	€ 18,60	€ 12,00	€ 15,50	€ 7,20	€ 9,30		
			U2	€ 4,20		€ 3,50		€ 2,10			

Stesso approccio della DCR n. 849 del 1998 con alcune semplificazioni

Precisazioni in merito a:

- > tariffa U1 e U2 per funzioni svolte all'aperto in percentuale (2% della funzione prevalente)
- attività socio assistenziali sanitarie realizzate da privati
- > unità di superficie
- interventi onerosi
- i casi di esonero dal versamento del contributo di costruzione sono quelli di cui all'art. 32 della L.R. n.15/2013

Unità di superficie (secondo le DTU - DGR n.922 del 28/06/2017)

Superficie utile (SU)

funzione residenziale; funzione direzionale; funzione produttiva, limitatamente all'artigianato di servizio alla casa e alla persona; funzione commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio

Superficie lorda (SL)

funzione turistico-ricettiva; funzione produttiva, con esclusione delle funzioni artigianali di servizio alla casa e alla persona; funzione commerciale, con esclusione del commercio al dettaglio; funzione rurale

Volume utile (VU)/6 (new, vedi DTU p.to 26-bis)

funzione produttiva e commerciale, limitatamente ai depositi in strutture a maggior sviluppo verticale (es. silos, magazzini verticali, ecc.) ovvero aventi intradosso > 6 m

Area dell'insediamento all'aperto (AI)

funzione turistico-ricettiva svolta all'aperto, impianti sportivi e ricreativi all'aperto; funzione commerciale e pubblici esercizi svolti all'aperto; funzione produttiva svolta all'aperto; altre attività economiche svolte all'aperto (new)

- Incremento di carico urbanistico ex artt. 28 e 30 LR 15/2013 (§1.3.2)
- un aumento delle superfici utili
- un mutamento della destinazione d'uso, qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale le tra residenziale/turistico-ricettiva/produttiva/direzionale/commerciale/rurale che richieda maggiori oneri e/o una maggior quota di dotazioni territoriali, o all'interno della medesima categoria funzionale, nel passaggio ad un uso che richieda maggiori dotazioni territoriali
- un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di MS
- Non è considerato aumento di superficie utile la maggiore SU che derivi dalla eliminazione totale o parziale di pareti interne dell'edificio o dell'unità immobiliare

Oneri di urbanizzazione per interventi di RE

- Non sono dovuti oneri per le sole modifiche dei prospetti (pur rientrando nella RE)
- Non sono dovuti oneri qualora l'aumento delle unità immobiliari sia realizzato con opere di intervento di manutenzione straordinaria, anche se accompagnato da opere relative alle modifiche del sistema di aperture dell'edificio, purché strettamente necessarie a garantire i requisiti tecnici e funzionali delle nuove unità immobiliari (pur rientrando nella RE)


Sintesi degli interventi comportanti aumento di carico urbanistico (tab. D)

	TIPO DI INTERVENTO	ONERE DA APPLICARE (rif. Tab B)				
RE	RE con aumento di CU derivante da:					
•	aumento di superficie	"RE con aumento di CU" sulla superficie in aumento				
•	aumento delle unità immobiliari	"RE con aumento di CU" sulla/e unità più piccola/e				
•	mutamento della destinazione d'uso	"NC" funzione di progetto – "NC" funz. esistente + "RE senza aumento di CU" sulla superficie interessata dalle opere (non più superare "RE con aumento di CU")				
RS-RRC con aumento di CU derivante da:						
•	mutamento della destinazione d'uso	"NC" funzione di progetto – "NC" funz. esistente				
•	aumento di superficie	"RE con aumento di CU" sulla superficie in aumento				
MS	MS con aumento di CU derivante da:					
•	aumento di superficie	"RE con aumento di CU" sulla superficie in aumento				

➤ Nel calcolo sommiamo le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento sui è sottoposto l'edificio, per le relative SU

es. ristrutturazione edilizia senza aumento di CU

<u>RE dell'intero immobile</u> (es. demolizione e ricostruzione)




U1 e U2 = "RE senza aumento di CU" x SU

36

es. mutamento della destinazione d'uso senza opere

mutamento della destinazione d'uso con aumento di CU




U1 e U2 = [NC (funz. di progetto) – NC (funz. esistente)] \times SU

es. ristrutturazione edilizia con aumento di CU

<u>RE dell'intero immobile</u> (es. demolizione e ricostruzione), aumento CU derivante da:


aumento di superficie



U1 e U2 = "RE con aumento di CU" x n.SU (in aumento)

+ "RE senza aumento di CU" x SU

aumento di unità immobiliari




U1 e U2 = "RE con aumento di CU" x SU u.i. 1 (più piccola)

+ "RE senza aumento di CU" x SU u.i. 2

es. ristrutturazione edilizia con aumento di CU

RE dell'intero immobile (es. demolizione e ricostruzione), aumento CU derivante da:


mutamento della destinazione d'uso



U1 e U2 = [NC (funz. di progetto) – NC (funz. esistente)] x SU + "RE senza aumento di CU" x SU

NB Tale valore non può superare quello di "RE con aumento di CU"

mutamento della destinazione d'uso + aumento di SU + aumento u.i.




U1 e U2 = [NC (funz. di progetto) – NC (funz. esistente)] x SU + "RE con aumento di CU" x SU u.i. 1 (comprensiva di n. Su, in aumento) + "RE senza aumento di CU" x SU u.i.2

NB Il valore applicato alla SU u.i. 2 non può superare quello di "RE con aumento di CU"


es. restauro con aumento di CU

RS o RRC dell'immobile, aumento CU derivante da:

mutamento della destinazione d'uso



U1 e U2 = [NC (funz. di progetto) – NC (funz. esistente)] x SU




U1 e U2 = "RE con aumento di CU" x n. SU (in aumento)

es. restauro con aumento di CU

RS o RRC dell'immobile, aumento CU derivante da:


<u>mutamento della destinazione d'uso + aumento di SU</u>



U1 e U2 = [NC (funz. di progetto) – NC (funz. esistente)] x SU + "RE con aumento di CU" x n. SU (in aumento)

es. manutenzione straordinaria con aumento di CU

<u>derivante da aumento di SU</u>:



U1 e U2 = "RE con aumento di CU" x n. SU (in aumento)

Oneri di urbanizzazione

Riduzioni di U1 e U2

- All'interno del territorio urbanizzato*, U1 e U2 sono ridotti in misura non inferiore al 35% (ex art. 8 LR 24/2017) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di:
 - ristrutturazione urbanistica
 - ristrutturazione edilizia
 - addensamento o sostituzione urbana (quindi anche <u>nuova costruzione</u> se collegata a processi di riqualificazione e trasformazione della città) ex art. 7, comma 4, lett c) L.R. 24/2018
 - recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione (quindi anche <u>mutamento della destinazione d'uso</u> con aumento di carico urbanistico) ex L. 164/2014 Sblocca Italia
- ➤ I Comuni possono deliberare **ulteriori riduzioni**, fino alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare

Oneri di urbanizzazione

Riduzioni massime delle tariffe base U1 e U2

- 30% di U1 e U2 per talune frazioni
- 50% di U2 per residenze per anziani e strutture socio-assistenziali-sanitarie ed educative
- 20% di U1 e U2 per ERS di cui al D.I. 22/4/2008, comprensiva dell'edilizia convenzionata (se SU < 95 mq)
- 20% di U1 e U2 per le microaree familiari di cui all'art. 3 LR 11/2015 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti)
- 20% di U1 e U2 per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate
- 30% di U1 e U2 per le **tettoie** destinate a depositi connesse ad attività produttive
- 30% di U1 e U2 per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia ovvero interventi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali (II parte RE)

Riduzioni cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere dovuto

CONTRIBUTI De S

corrispettivo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi gassosi "D" e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche "S" (art. 34, comma 1, della L.R. n. 15/2013; art. 19 del D.P.R. n. 380/2001)

- i contributi "D" ed "S" sono da corrispondere per gli interventi di <u>ristrutturazione edilizia</u>, di <u>ristrutturazione urbanistica</u> e di <u>nuova costruzione</u> aventi destinazione <u>produttiva o rurale</u>
- sono esentate le attività artigianali (di servizio alla casa e alla persona)
- sono esentate le attività estrattive

"D" è il contributo da corrispondere a titolo di disinquinamento e si calcola applicando la seguente formula

$$D = Td \times Kd \times SL$$

dove:

Td è la tariffa base pari a 4,00 € per mq di SL

Kd è il coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività, che assume i seguenti valori:

Kd = 1,5 per attività industriali comprese nell'elenco di cui alla Parte I, lettera c, del D.M. 5 settembre 1994 "Elenco industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie",

Kd = 1 per tutte le altre attività

"S" è il contributo da corrispondere a titolo di sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate e si calcola applicando la seguente formula

 $S = Ts \times Ks \times SL$

dove:

Ts è la **tariffa base** pari a **3,00 €** per mq di SL

Ks è il coefficiente di impatto connesso al tipo di intervento, che assume i seguenti valori:


Ks = 1,5 per tutti gli interventi che prevedono un incremento delle superfici impermeabilizzate del suolo rispetto allo stato di fatto o modifiche planivolumetriche del terreno

Ks = 0,5 per gli interventi che prevedono quote di desigillazione e riduzione della superficie impermeabile del suolo rispetto allo stato di fatto superiore al 20% della SF

Ks = 1 nei restanti casi

Modifiche planivolumetriche del terreno rispetto al piano di campagna esistente (rilevati, terrapieni, muri in terra rinforzata, depressioni

artificiali, ecc.)





Riduzioni di D ed e S

Le tariffe base Td e Ts sono ridotte rispettivamente del 20%, 40% e 60 % a seconda che l'intervento avvenga in Comuni di II, III, e IV Classe

I Classe	II Classe	III Classe	IV Classe
100%	80%	60%	40%

- i Comuni possono aumentare o ridurre le tariffe base fino ad un massimo del 15%; per talune frazioni fino ad un massimo del 30%
- inoltre, i Comuni possono aggiungere ulteriori coefficienti (es. numero addetti, classi di superfici, ecc.) per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio

Riduzioni di D e S

- All'interno del territorio urbanizzato*, D e S sono ridotti in misura non inferiore al 35% (ex art. 8 LR 24/2017) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di:
 - ristrutturazione urbanistica
 - ristrutturazione edilizia
 - addensamento o sostituzione urbana (quindi anche nuova costruzione se collegata a processi di riqualificazione della città) ex art. 7, comma 4, lett c) L.R. 24/2018
- ➤ I Comuni possono deliberare **ulteriori riduzioni**, fino alla completa esenzione dallo stesso onere, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare

es. Ristrutturazione edilizia di fabbricato industriale in **Comune di II classe (es. Cadelbosco di Sopra)** destinato ad attività di «smerigliatura e sabbiatura» con quota di desigillazione > 20% SF
SL = 1.000 mq

D = Td x Kd x SL =
$$0.8 \times 4.00 \times 1.5 \times 1.000$$
mq = $3.2 \times 1.5 \times 1.000$ = 4.800 € - 35% = 3.120 €

$$S = Ts \times Ks \times SL = 0.8 \times 3.00 \times 0.5 \times 1.000 \text{mq} = 2.4 \times 0.5 \times 1.000 =$$

= 1.200 € - 35% = 780 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Quota del CdC introdotta nel 2014, dal <u>decreto sblocca Italia</u>, per riservare al Comune una quota non inferiore al 50% del maggior valore degli immobili, che abbiano beneficiato di uno provvedimento urbanistico a loro favore:

- una <u>variante urbanistica specifica</u>
- un <u>permesso in deroga</u>
- un <u>cambio d'uso</u>

Il testo statale:

- fa salva l'eventuale disciplina di dettaglio regionale e dei piani urbanistici comunali (da cui le significative differenze subordinate all'approvazione del PUG, che esamineremo)
- richiedeva ai Comuni di assumere una disciplina temporanea del CS, operante fino al recepimento regionale (avvenuto appunto con la DAL 186)

CS e cambio d'uso

- *Non si comprende la previsione nel testo statale del cambio d'uso quale presupposto di tale componente del CdC, in quanto:
 - il cambio d'uso non configura, di per sé, una situazione di vantaggio aggiuntiva riconosciuta al soggetto (plusvalenza) ma <u>l'esercizio di una delle facoltà già previste</u> dal piano vigente;
 - in tale ipotesi si avrebbe una sostanziale equivalenza (e quindi sovrapposizione) del CS con il QCC che trova il suo presupposto nell'aumento di valore del bene a seguito dell'intervento in quanto tale (vedi oltre)

Pertanto, la DAL ha chiarito che il **presupposto** del CS non è il cambio d'uso in quanto tale, bensì la variante specifica o il **permesso in deroga** che ammettano un <u>uso aggiuntivo, precedentemente non consentito.</u>

Disciplina transitoria del CS

- 1. Per i <u>titoli edilizi presentati</u> e le <u>convenzioni urbanistiche stipulate</u> fino al 30 settembre (o fino alla precedente data di recepimento) Il C.S. si applica secondo la disciplina che i Comuni dovevano assumere ai sensi del decreto sblocca Italia, dando attuazione al dettato statale (§ 6.3.4. e 6.3.5.)
- **2.** dal 1° ottobre (o dalla data di recepimento comunale se precedente) opera la DAL 186, che ha però dovuto prevedere:
 - a) una disciplina transitoria, operante con i vecchi piani
 - b) una disciplina a regime, per i Comuni dotati di PUG
- a) dal 1° ottobre e fino all'approvazione del PUG, si applica il CS agli interventi fuori e dentro al TU, a seguito di varianti specifiche, e per PdC in deroga, con aumento di superficie o cambio d'uso con aumento di CU (non per le altre deroghe: distanze e altezza massima)

Pertanto fino all'approvazione del PUG, il CS NON SI APPLICA per gli interventi che siano in attuazione delle previsioni del piano generale, ma solo per quelli che derivino da varianti specifiche o PdC in deroga, che abbiano accresciuto le facoltà dell'interessato.

- b) Dalla data di approvazione* del PUG, in conformità alla L.R. n. 24, il CS si applica solo per gli interventi fuori dal TU
 - L'applicazione <u>fuori da TU</u> risponde perfettamente alla *ratio* della norma nazionale in quanto gli interventi in espansione sono disciplinati da un <u>AO che attribuisce all'operatore privato specifici diritti edificatori</u>. <u>L'esenzione dentro al TU</u> risponde invece ad una espressa previsione legge regionale (l'art. 8, co. 1, lett. c), LR n. 24/2017), avente l'obiettivo di incentivare gli interventi di rigenerazione urbana <u>disciplinati dal PUG</u>
- 3) se il Comune lo ha previsto **nell'atto di recepimento** (anche nei Comuni non dotati di PUG) il CS si applica anche <u>ai centri</u> commerciali di rilievo sovracomunale collocati nel TU

^{*} La DAL parla di adozione del PUG, ma si tratta di un mero errore materiale, dal momento che il piano non può produrre effetti fino alla sua entrata in vigore (se si eccettua la salvaguardia)

Calcolo del Contributo Straordinario

La DAL ha stabilito criteri omogenei per il calcolo del contributo straordinario (CS). In particolare:

ha fissato l'ammontare del CS nella misura del 50% del plusvalore generato dagli interventi di trasformazione,

prevede due metodi di stima:

metodo speditivo che prende in esame la sola componente fondiaria: da utilizzare, pertanto, unicamente nei casi in cui la differenza tra i valori immobiliari sia riconducibile prevalentemente alla sola componente fondiaria

<u>metodo analitico</u>, che accerta l'effettiva plusvalenza derivante dalla variante urbanistica, consentendo di sottrarre dal valore finale delle opere tutti i costi e oneri sostenuti dal privato per la trasformazione, calcolati secondo le regole dell'estimo,

Metodo speditivo si applica nel caso di trasformazioni senza elementi di eccezionalità di progetto e di funzioni:

$$MVGT = V post - V ante$$
 \rightarrow $CS = MVGT x 0,5$

V post è il <u>valore di mercato dell'area dopo la trasformazione</u> così come dedotto da analisi di mercato inerenti a terreni ubicati nella stessa zona o, comunque, in zone limitrofe aventi le stesse caratteristiche e destinazioni d'uso. In alternativa è possibile utilizzare, se presente, il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU

V ante è il <u>valore di mercato dell'area prima della trasformazione</u> così come dedotto dalle tabelle dei Valori Agricoli Medi (VAM) della Regione Emilia-Romagna in caso di suoli agricoli; in caso di aree già edificate, da analisi di mercato inerenti a terreni ubicati nella stessa zona o, comunque, in zone limitrofe aventi le stesse caratteristiche e destinazioni d'uso prevista. In alternativa è possibile utilizzare, se presente, il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU

es. Trasformazione di area agricola in area produttiva a prevalente funzione terziaria ST = 20.000; SL = 15.000 mq

- da analisi di mercato, lotti con destinazione terziaria di analoghe caratteristiche, ubicazione (provincia di Reggio Emilia) ed accessibilità, hanno mediamente un valore di mercato pari a 800.000€
- VAM 2019 Regione agraria n. 5 (Pianura di Reggio Emilia), seminativo irriguo di pianura 48.000€/ha

$$CS = (V post - V ante) x 0,5$$

→ $CS = (800.000 - 96.000) x 0,5 = 704.000 x 0,5 = 352.000 €$

Metodo analitico nei casi in cui, per la complessità della trasformazione proposta, il differenziale di valore non sia riconducibile alla sola componente fondiaria (ambiti edificati)

$$MVGT = Vm_post - Vm_ante - K \rightarrow CS = MVGT \times 0.5$$

Vm_post è il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione ed è definito in base alla quota edificatoria e dagli usi realizzabili in applicazione della nuova strumentazione urbanistica

Vm_ante è il valore di mercato di partenza dell'immobile ed è definito in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'avvio del procedimento

K sono i costi che si devono sostenere per realizzare la trasformazione

K è dato dalla somma delle seguenti componenti di costo:

- 1) costo tecnico di costruzione del fabbricato (costo parametrico da Prezzario DEI)
- 2) spese per la realizzazione delle dotazioni territoriali (da CME)
- 3) contributo di costruzione (per l'importo non scomputabile)
- 4) eventuali spese per la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, dotazioni ecologiche e ambientali nonché di altre opere o interventi definiti in convenzione urbanistica
- 5) opere di cantierizzazione, allacciamenti e idoneizzazione dell'area (max 3,5% di 1)
- 6) costo delle bonifiche (NB: l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative/SAC- hanno l'onere di individuare e ricercare il soggetto responsabile dell'inquinamento dei suoli)
- 7) spese tecniche di progettazione (max 10% di 1+2)
- 8) oneri finanziari (quota interessi dei primi cinque anni del 75% dei mutui progressivamente concesse dalle banche)
- 9) oneri per la commercializzazione (max 2,5%)
- 10) profitto del soggetto attuatore (max 15%)

- ➤ Il CS è calcolato dal Comune sulla base della proposta progettuale presentata dal soggetto attuatore (anche PEF, piano di ammortamento, ecc.)
- Nel caso di particolari situazioni caratterizzate da <u>specificità non</u> <u>standardizzabili, o di trasformazioni non desumibili da OMI</u>, il Comune può accertare il valore originario dell'area di trasformazione e quello successivo all'intervento urbanistico con procedimenti di stima indiretti o analitici
- ➤ I parcheggi pertinenziali concorrono come unità immobiliari autonome alla formazione dei valori di mercato (salvo nei casi in cui si tratti di parcheggi legati da vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n.122/1989 o di altra normativa speciale)

es. Variante urbanistica per la trasformazione di area artigianale in area residenziale (es. Reggio Emilia) - fase transitoria

- Esistente: STER = 20.000; SL = 5.000 mq
- Progetto: STER = 20.000; SU = 4.000 mq; SC = 5.320 mq; ST = 7.000 mq
 - (55 alloggi + 55 box di 20 mq)
- Vm_post da osservatorio OMI (stato conservativo «ottimo»), valore di mercato pari a 2.900 € e 1.500 € per i box; → Vm_post = 17.765.000 €
- Vm_ante da osservatorio OMI, immobili industriali dismessi, valore di mercato pari a 380 € → Vm ante = 1.995.000 €
- Costi (K)
 - 1) costo tecnico di costruzione del fabbricato (*costo parametrico da Prezzario DEI*) circa 1.500 € /mq e 13.000 € per ciascun box auto oltre a 400.000 € per la demolizione della struttura esistente = 9.147.500 €
 - 2) spese per la realizzazione delle dotazioni territoriali (da CME) = 800.000 €
 - 3) contributo di costruzione = 170.000 € (solo quota QCC)

- 4) spese per la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, dotazioni ecologiche e ambientali = 200.000 €
- 5) opere di cantierizzazione, allacciamenti e idoneizzazione dell'area (max 3,5% di 1) = 320.000 €
- 6) costo delle bonifiche = 0,00 €
- 7) spese tecniche di progettazione (max 10% di 1+2) = 950.000 €
- 8) oneri finanziari = 650.000 €
- 9) oneri per la commercializzazione (max 2,5%) = 440.000 €
- 10) profitto del soggetto attuatore (max 15%) = 2.600.000 €

MVGT = Vm_post - Vm_ante - K → CS = MVGT x 0,5
MGTV =
$$(17.765.000 - 1.995.000) - 15.317.500 = 452.500,00 €$$

CS = $452.500 \times 0,5$ → CS = $226.250 €$

QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Quota del costo di costruzione

Anche la Quota del Costo di costruzione (in passato disciplinata con un provvedimento autonomo - delib. Cons. reg. n. 1108/1999) ora è regolata dalla DAL 186.

Per giurisprudenza pacifica, la QCC costituisce una **«prestazione patrimoniale di carattere tributario»**, <u>il cui</u> <u>presupposto è l'incremento di «ricchezza immobiliare»</u>, cioè del <u>valore economico</u> del bene immobile determinato dall'intervento edilizio.

Nel procedere dopo 20 anni alla sua completa riconsiderazione è apparsa evidente l'inapplicabilità della disciplina di dettaglio statale (art. 16, c. 9, DPR 380/2001). Di conseguenza, è stato superato il sistema di calcolo, basato sul «costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata» in quanto:

- il parametro fin qui utilizzato <u>non è rappresentativo né</u> <u>dell'incremento del valore economico né dei costi di realizzazione</u> <u>dell'immobile</u>
- <u>né può essere ridefinito ai sensi del DPR 380/2001</u>, che richiama una disciplina speciale in materia di ers da tempo abrogata

 inoltre esso porta al pagamento dello stesso ammontare in tutto il territorio regionale, non tenendo conto delle diverse realtà locali (nel centro e nella periferia della stessa città ma anche tra Comune capoluogo e Comune per es. appenninico)

In coerenza con i principi di proporzionalità e progressività dei prelievi fiscali, (presenti anche nel testo statale che richiede di differenziare il dovuto «in funzione delle <u>caratteristiche</u> e delle <u>tipologie delle costruzioni</u> e della loro <u>destinazione</u> ed <u>ubicazione</u>) la DAL 186 ha introdotto un nuovo metodo di calcolo che fa riferimento ai valori di mercato degli immobili rilevati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate), <u>che si articola per Comuni, quartieri, zone, destinazioni d'uso e tipologie edilizie.</u>

La QCC così determinata non necessita più di aggiornamenti annuali da parte dei Comuni, in quanto i valori OMI su cui si fonda sono aggiornati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate

- Se si fosse cercato di aggiornare i massimali dei costi di ERS ai valori attuali, avremmo avuto il raddoppio della QCC per tutti i Comuni
- Con il nuovo metodo, invece:
 - il **73**% dei Comuni avrà una QCC più bassa del valore attuale
 - il 22% dei Comuni avrà mediamente una QCC più elevata dell'attuale, con una crescita non superiore al 50% dell'attuale
 - Solo il 5% dei Comuni avrà un incremento della QCC maggiore del 50% (Comuni capoluogo e della costa, che presentano valori immobiliari ben superiori alla media)
 - Per questi ultimi Comuni la DAL prevede la possibilità di applicare degli abbattimenti progressivi della QCC, per evitare un eccessivo impatto della nuova previsione.
- Si consideri comunque che, per gli interventi nel TU si applica la riduzione del 35% della QCC

Ambito di applicazione della QCC

La QCC è dovuta per le costruzioni aventi destinazione:

- <u>residenziale</u> <u>commerciale</u> <u>direzionale</u> <u>turistico</u> <u>ricettiva</u>
- di servizio non artigianale

Sono viceversa esentate le funzioni <u>produttive</u>, comprese quelle <u>artigianali</u>, e <u>rurali</u> (art. 34 LR 15/2013)

Quanto alle tipologie di intervento, la QCC è dovuta per gli interventi di:

- NC
- RU
- RE
- RS e RRC, con cambio d'uso che comporti aumento del CU
- cambio d'uso senza opere, con aumento di CU

Quota del costo di costruzione (QCC)

Il **costo convenzionale** A è uguale a:

A = Media Valori OMI di zona x 0,475

(sostituisce l'attuale costo di costruzione che annualmente è aggiornato in base alla variazione Istat)

«Media Valori OMI»: è la media dei due valori (min e max) più recenti forniti dalla Banca Dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, relativi alla **zona OMI** nella quale si realizza l'intervento corrispondenti alla stessa **destinazione d'uso** e **tipologia edilizia** dell'intervento da realizzare e allo stato conservativo "ottimo"

In base dei dati disponibili può essere necessario fare riferimento alle tabelle di conversione

Tabella 1 - Conversione stato conservativo

Parametro di conversione stato conservativo	OTTIMO	
Stato conservativo presente nella zona OMI luogo dell'intervento	NORMALE	1,25
	SCADENTE	2


Tabella 2 – Conversione tipologia edilizia residenziale

Parametro di conversione tipologia edilizia		Tipologia intervento edilizio				
		Abitazioni civili	Abitazioni di tipo economico	Abitazioni signorili	Abitazioni tipiche dei Iuoghi	Ville e Villini
Tipologia presente nella zona OMI luogo dell'intervento	Abitazioni civili	1	0,96	1,50	0,89	1,03
	Abitazioni di tipo economico	1,04	1	1,57	0,92	1,19
	Abitazioni signorili	0,66	0,64	1	0,59	0,68
	Abitazioni tipiche dei luoghi	1,13	1,08	1,71	1	1,12
	Ville e Villini	0,97	0,84	1,47	0,89	1

Tabella 3 – Conversione da funzione residenziale a funzione non residenziale

Parametro di conversione funzioni	Funzione intervento edilizio			
Valore tipologia "abitazione civile" presente nella zona OMI luogo dell'intervento	Negozi	Centri commerciali	Uffici	Capannoni/laboratori
	0,86	1,3	0,88	0,42


Struttura della banca dati OMI



Come ricavare i dati OMI per il calcolo di A

- > Ricerca puntuale https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
- ➤ A partire dalle zone OMI (Geopoi)

 https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi omi/index.php
- Download di tutte le quotazioni immobiliari https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/omi/banche+dati/quotazioni+immobiliari/download+gratuito



Nella scelta della tipologia edilizia OMI si può fare riferimento alle <u>categorie</u> <u>catastali di progetto</u> (occorre riferirsi alla categoria catastale e alla tipologia edilizia OMI più prossima alle caratteristiche dell'immobile oggetto di intervento)

Categoria catastale delle unità immobiliari	Descrizione	Tipologia edilizia OMI corrispondente	I coefficiente correttivo
A/1	Abitazioni di tipo signorile	Abitazioni signorili	-
A/2	Abitazioni di tipo civile	Abitazioni civili	-
A/3	Abitazioni di tipo economico	Abitazioni economiche	-
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Abitazioni economiche	÷ 1,05
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Abitazioni economiche	÷ 1,10
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Abitazioni economiche	÷ 1,20
A/7	Abitazioni in villini	Ville e villini	
A/8	Abitazioni in ville	Ville e villini	x 1,10
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	Abitazioni signorili	x 1,50
A/10	Uffici e studi privati	Uffici Uffici strutturati	-
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Abitazioni tipiche	-
C/1	Negozi e botteghe	Negozi	-
C/2	Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità abitativa	Magazzini	-
C/3	Laboratori per arti e mestieri	Laboratori	-
C/6	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	Box	-
D/1	Opifici	Capannoni tipici	-
D/2	Alberghi e pensioni	Pensioni e assimilati	-
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Capannoni industriali	-
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Centri commerciali	-

Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
"Disposizioni in materia di
individuazione dei criteri utili per la
determinazione del valore normale
dei fabbricati di cui all'articolo 1,
comma 307 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria
2007)"

Per insediamenti di particolare rilevanza e specificità funzionale, "A" è calcolato attraverso la <u>stima asseverata dal professionista</u> del più probabile valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione, diviso per i mq di SC dell'intervento e moltiplicato per **0,475**.

Per i **13 comuni per i quali resta sospesa la rilevazione OMI a causa del Sisma 2012** (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi di Modena, San Prospero, San Possidonio, Bomporto, Finale Emilia, Mirandola, Ravarino, San Felice sul Panaro e Soliera), <u>si procede alla determinazione della QCC con le modalità di calcolo previgenti contenute nella DCR 1108/1999</u>

La QCC è dovuta anche in caso di mutamento di destinazione d'uso,
 senza opere, se comporta aumento di carico urbanistico

A = (Media Valori OMI di zona con destinazione d'uso e tipologia edilizia <u>di progetto</u> – Media Valori OMI di zona con destinazione d'uso e tipologia edilizia <u>vigenti</u>) x 0,475

- In caso di interventi edilizi che comportino anche il mutamento di destinazione d'uso, la QCC non può in ogni caso essere inferiore a quella dovuta in caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere
- Negli interventi di restauro RS e RRC che prevedano un mutamento della destinazione d'uso con incremento di CU, si applica la QCC dovuta in caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere
- Non è dovuta la QCC in caso di interventi di restauro RS e RRC e manutenzione straordinaria (MS) con aumento del CU derivante da aumento di SU

Riduzioni della QCC

- All'interno del territorio urbanizzato*, la QCC è ridotta in misura non inferiore al 35%(ex art. 8 LR 24/2017) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi di:
 - ristrutturazione urbanistica
 - ristrutturazione edilizia
 - addensamento o sostituzione urbana (quindi anche nuova costruzione se collegata a processi di riqualificazione della città) ex art. 7, comma 4, lett c) L.R. 24/2018
 - recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione (quindi anche mutamento della destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico) ex L. 164/2014 Sblocca Italia
- ➤ I Comuni possono deliberare **ulteriori riduzioni**, fino alla completa esenzione della quota, anche in considerazione delle particolari caratteristiche delle opere da realizzare

- La QCC non è dovuta in caso di <u>ERS ed edilizia convenzionata</u> (in presenza di convenzione sui prezzi di vendita e/o locazione) e di <u>microaree familiari</u> di cui all'art. 3 LR 11/2015 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti)
- > La QCC non si applica alla funzione produttiva
- ➢ Per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale la QCC è non superiore al 10%; per interviene su strutture esistenti la QCC è ridotta al 50%
- ➤ 4 SCHEDE per il calcolo della QCC (stesso approccio della DCR n. 1108/99), distinte in:
 - Categoria funzionale (A-B: residenza; C-D: commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale)
 - Tipo di intervento:
 - NC o RE con demolizione e ricostruzione
 - altri interventi su edifici esistenti

- La percentuale «p» varia dal 5 al 14%
- «p» si applica al valore B (costo di costruzione unitario maggiorato)
 per le nuove costruzioni (e RE con demolizione e ricostruzione) o al
 valore A (costo di costruzione convenzionale) nel caso degli altri
 interventi su immobili esistenti
- **p = 20% solo per le abitazioni di lusso** di cui al Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 «Caratteristiche delle abitazioni di lusso»
- soglia minima: nel caso in cui B* p < 25 €/mq nel caso di nuove costruzioni (e DR) o A* p < 25 €/mq nel caso degli altri interventi su immobili esistenti, i valori rispettivamente «B* p» e «A*p» sono da considerarsi = 25 €/mq

In Regione Emilia-Romagna

Valori A medio	n. comuni interessati	%
A medio < 1,5 Cc 2018 (1.050 euro)	307	95
A medio < Cc 2018 (704 euro)	235	73
Cc 2018 < A medio < 1,5 Cc 2018	72	22
A medio > 1,5 Cc 2018	17	5

Comuni totali* 324

In provincia di Reggio Emilia

Valori A medio	n. comuni interessati	%
A medio < 1,5 Cc 2018 (1.050 euro)	42	100
A medio < Cc 2018 (704 euro)	40	95
Cc 2018 < A medio < 1,5 Cc 2018	2	5
A medio > 1,5 Cc 2018	0	0

Comuni totali* 42

^{*} I valori riportati non tengono conto dei 13 comuni per i quali resta sospesa la rilevazione OMI a causa degli eventi sismici del 2012 (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi di Modena, San Prospero, San Possidonio, Bomporto, Finale Emilia, Mirandola, Ravarino, San Felice sul Panaro e Soliera)

COMUNE	Media residenza (€)	Media ottimo (€)	"A medio" (€)	% variazione vienetto	
	Media dei valori di	"Media residenza" con	"Media ottimo" x	% variazione rispetto ai dati del I semestre	
	mercato OMI per tutte le	valori ragguagliati allo	0,475	2018	
	tipologie abitative	stato conservativo	p.to 5.2.1. DAL	2010	
Comuni in ordine alfabetico	residenziali	"ottimo"	186/2018		
ALBINEA	1.168,13	1.460,16	693,57	0	
BAGNOLO IN PIANO	932,29	1.165,36	553,55	0	
BAISO	714,25	892,81	424,09	0	
BIBBIANO	1.066,67	1.253,47	595,40	0	
BORETTO	754,29	942,86	447,86	0	
BRESCELLO	734,44	918,06	436,08	0	
BUSANA	563,21	704,02	334,41	0	
CADELBOSCO DI SOPRA	1.020,83	1.212,50	575,94	-2,1550	
CAMPAGNOLA EMILIA	783,33	979,17	465,10	0	
CAMPEGINE	957,00	1.196,25	568,22	0	
CARPINETI	608,18	760,23	361,11	0	
CASALGRANDE	1.096,54	1.275,48	605,85	0	
CASINA	748,93	936,16	444,68	0	
CASTELLARANO	1.142,73	1.289,20	612,37	0	
CASTELNOVO DI SOTTO	847,78	1.059,72	503,37	-4,7441	
CASTELNOVO NEI MONTI	982,50	1.228,13	583,36	0	
CAVRIAGO	985,23	1.159,94	550,97	0	
CIANO D'ENZA	834,29	996,43	473,30	0	
COLLAGNA	560,00	663,75	315,28	0	
CORREGGIO	1.188,75	1.385.94	658,32	0	
FABBRICO	669,17	836,46	397,32	0	
GATTATICO	875,00	1.032,64	490,50	0,5780	
GUALTIERI	770,94	929,30	441,42	0	
GUASTALLA	1.075,77	1.283,17	609,51	0	
LIGONCHIO	494,29	617,86	293,48	0	
LUZZARA	723,75	904,69	429,73	0	
MONTECCHIO EMILIA	1.131,50	1.336,88	635,02	0	
NOVELLARA	923,25	1.116,56	530,37	0	
POVIGLIO	791,75	989,69	470,10	0	
QUATTRO CASTELLA	1.292,22	1.515,97	720,09	0	
RAMISETO	524,58	655,73	311,47	0	
REGGIO NELL'EMILIA	1.307,26	1.546,28	734,48	0	
REGGIOLO	748,50	935,63	444,42	0	
RIO SALICETO	812,86	1.016,07	482,63	0	
ROLO	790,00	961,25	456,59	0	
RUBIERA					
	1.252,92 815,25	1.463,54 981,56	695,18 466,24	1,8116 0	
SAN MARTINO IN RIO					
SAN POLO D'ENZA	759,25		450,80		
SANT'ILARIO D'ENZA	1.081,25		618,43	0	
SCANDIANO	1.180,36		655,25		
TOANO	573,33		340,42		
VETTO D ENZA	610,00		362,19		
VEZZANO SUL CROSTOLO	690,00		409,69	0	
VIANO	807,78		479,62		
VILLA MINOZZO	606,79	758,48	360,28	0	

«A medio» Prov. Reggio Emilia

I dati sono ricavati utilizzando la banca dati OMI (Quotazioni Immobiliari: Valori di Mercato -Semestre 2018/2) che non registra tre Comuni nati da processi di fusione (Alta Val Tidone, Terre del Reno, Ventasso)

fonte: OMI II Sem.2018

Riduzioni del valore "A" se «A medio» > 1.050,00 € per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della DAL 186/2018

Tabella 4 – Calcolo del valore A per Comuni che rientrano nelle riduzioni

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentuale massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	20	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	25	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	30	€ 1.750,00
4	superiore di € 2.100,00	35	€ 2.100,00

In provincia di Reggio Emilia nessun comune con «A medio» > 1.050,00

Es. Comune di Quattro Castella

Ristrutturazione edilizia (RE) mediante demolizione e ricostruzione di palazzina di 4 alloggi

A = Media Valori OMI di zona x 0,475 = $(1.400 + 2.000)/2 \times 0,475 = 807,5$ €



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 2

Provincia: REGGIO EMILIA

Comune: QUATTRO CASTELLA

Fascia/zona: Centrale/CENTRO CAPOLUOGO - RONCOLO

Codice zona: B1


Microzona: 1


Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)	
		Min	Max		Min	Max		
Abitazioni civili	Normale	910	1300	L	3,4	4,7	L	
Abitazioni civili	Ottimo	1400	2000	L	4,7	6,5	L	
Abitazioni di tipo economico	Normale	800	1000	L	3,2	4	L	
Box	Normale	610	770	L	2,3	2,9	L	
Ville e Villini	Normale	1500	1800	L	6,8	8,3	L	







Stampa

Legenda

Es. Comune di Quattro Castella

<u>Ristrutturazione edilizia (RE) mediante demolizione e ricostruzione di palazzina di 4 alloggi</u>

SC tot. = 464 mq -
$$SU = 320 \text{ mq} - SA = 240 \text{ mq}$$

- SCHEDA A Calcolo QCC per interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. Categoria funzionale: residenza
- 1) Calcolare gli incrementi i1 e i2 seguendo le Tabelle1 e 2

Tabella 1 - INCREMENTO PER SUPERFICIE UTILE - i1

Classi di Superfici(mq)	Alloggi (n.)	Superficie utile SU (mq)	Rapporto rispetto al totale di SU	% di incremento	% di incremento per classi di superficie	
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : SU	(5)	(6) = (4) * (5)	
≤ 95	4	320	1	0	0	
> 95 ≤110				5		
> 110 ≤ 130				15		
> 130 ≤ 160				30		
> 160				50		
		Totale SU 32	0		Somma incrementi	i1= 0 . %

Tabella 2 - INCREMENTO PER SERVIZI ED ACCESSORI - i2

Tot. SU= mq 320 Tot. SA= mq 240 R = (SA: SU) * 100= (%) 75%	Intervallo R di variabilità del rapporto percentuale (%)	Ipotesi che ricorre	% i2 corrispondente
	≤ 50	[]	0
	> 50 ≤ 75	[X]	10
	> 75 ≤ 100	[]	20
	> 100	[]	30

 \cup

i2=10 %

Es. Comune di Quattro Castella

2) Calcolare l'incremento i e la maggiorazione M

Tabella 3 – CALCOLO INCREMENTO I E MAGGIORAZIONE M

				_				
i = i1 + i2	i = % 10	Classe edificio =	II	Maggiorazione M (*) =	5 %			
(*) M = Classi di edifici e relative maggiorazioni								
% di i fino a 5 inclusa:	Classe I - M=	0 9	% di i da 30 a 35 inclusa:	Classe VII - N	1-20			
		-						
% di i da 5 a 10 inclusa:	Classe II - M	= 5	% di i da 35 a 40 inclusa:	Classe VIII - N	Л=35			
% di i da 10 a 15 inclusa:	Classe III - M	=10	% di i da 40 a 45 inclusa:	Classe IX - M	=40			
% di i da 15 a 20 inclusa:	Classe IV - M	=15	% di i da 45 a 50 inclusa:	Classe X - M=	-45			
% di i da 20 a 25 inclusa:	Classe V - M	=20	% di i oltre 50%:	Classe XI - M	=50			
% di i da 25 a 30 inclusa:	Classe VI - M	=25						

3) Calcolare il costo di costruzione convenzionale unitario A (come definito al punto 5.1 della DAL)

4) Calcolare il costo di costruzione unitario maggiorato B

$$B = A * (1 + M/100) = 847.9$$
 ϵ/mq

(<u>oggi si paga 16.572</u> € con Cc 2019 pari a 714,30 €)

Tabella 4 - Percentuale P in relazione al costo di costruz

Classi di valori imponibili "B" (€/mq)	%
< 500	5
501 - 1.000	6
1.001 - 1.500	7
1.501 - 2.000	8
2.001 - 2.500	9
2.501 - 3.000	10
3.001 - 3.500	11
3.501 - 4.000	12
4.001 - 4.500	13
> 4.500	14

QCC per la destinazione turistico-alberghiera

Nel caso in cui la zona OMI luogo dell'intervento non contempli la funzione turistico ricettiva riferita alla **destinazione alberghiera** o tale dato non sia comunque disponibile presso AdE, ai fini della determinazione del costo convenzionale "A", si applica la seguente formula:

 $A = (Nc \times o \times Pc \times 1.000) / SC \times 0,475$

Nc = numero delle camere

o = tasso di occupazione media annua comunale


Pc = prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato

SC = Superficie complessiva dell'intera struttura alberghiera

Definizione del prezzo medio di una camera (da analisi di mercato o da organismi accreditati es. Italian Hotel monitor, Confindustria Alberghi, Federalberghi,...)

ITALIAN HOTEL MONITOR - trademark italia

	GENNAIO 2019 - UPSCALE								
Città	Room Occup. %	Var. RO su 2018	Prezzo 4 Stelle	Città	Room Occup. %	Var. RO su 2018	Prezzo 4 Stelle		
TORINO	56,9%	+2,4	96,48	RAVENNA	46,4%	+0,8	88,02		
GENOVA	50,1%	-2,7	93,68	RIMINI	47,5%	-1,2	86,73		
MILANO	69,3%	-3,6	108,59	S. MARINO	51,5%	+2,0	86,14		
COMO	41,2%	-3,6	91,51	FIRENZE	57,4%	-1,3	124,14		
BRESCIA	41,0%	-0,4	84,41	PISA	53,1%	+0,9	94,44		
BERGAMO	53,6%	-2,3	85,74	SIENA	58,3%	-2,4	85,12		
PARMA	43.8%	+0.1	83.87	ANCONA	52,7%	+2,5	84,77		
REGGIO E.	49,3%	+2,0	83,39	PESARO	41,0%	-1,0	82,22		
MODENA	52,7%	+2,4	85,17	PERUGIA	38,3%	+2,2	86,46		
TRENTO	51,7%	+2,2	81,53	ROMA	58,2%	-0,2	104,63		
BOLZANO	55,2%	-1,6	85,29	PESCARA	46,1%	+4,7	85,00		
VENEZIA	40,7%	-1,5	137,99	NAPOLI	53,5%	+0,4	102,78		
VERONA	48,5%	+2,9	90,29	BARI	50,3%	+0,8	88,90		
VICENZA	48,3%	-2,0	86,06	TARANTO	52,5%	+1,5	81,27		
PADOVA	58,0%	+1,5	87,92	PALERMO	46,6%	+1,4	89,72		
TREVISO	46,4%	+1,1	85,41	MESSINA	49,2%	+0,8	83,47		
UDINE	54,6%	+0,5	88,18	CATANIA	52,0%	-1,6	86,78		
TRIESTE	52,7%	-0,5	85,86	CAGLIARI	51,4%	-0,7	86,52		
FERRARA	35,3%	-3,5	87,18	SASSARI	52,7%	+1,3	84,35		
BOLOGNA	54,7%	+2,2	89,59						



Emilia

Castella

Reggio

Visualizza altri 10 elementi

Correggio

Il Capriolo

Es. Comune di Reggio Emilia

Ampliamento di 80 mq SC di una struttura alberghiera dotata di 40 camere

- Nc = 40
- o = 40,58
- Pc = 83,39 €
- $SC = 1.200 \, \text{mg}$
- Es. quota comunale = 5%

$$A = (Nc \times o \times Pc \times 1.000) / SC \times 0,475$$

 $A = 40 \times 0,4058 \times 83,39 \times 1.000/1.200 \times 0,475 = 535,80 €$

QCC = A x SC x
$$10\%$$
 = 535,80 € x 80 mq x 0,05 = 2.143,20€

(oggi si paga 3.780 € con Cc 2019 = 945 €/mq e q = 5%)

Se l'ampliamento è effettuato con RE di immobile esistente in TU e cambio d'uso

QCC = $(2.143,20 \times 0,5) - 35\% = 697$ € (ip. demolizione e ricostruzione)

Verifico che QCC non sia inferiore alla quota dovuta in caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere (§ 5.3.6)

[es. cambio d'uso da lab. artigianale (A = 522 €/mq) a turistico ricettivo in zona centrale] QCC = (535,80 – 522) x 80 x 0,05 = (88,12 x 80 x 0,05) -35% = 35,88 €

Comportamenti elusivi

Versamento del CdC e destinazione dei suoi proventi

Realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e monetizzazioni

Comportamenti elusivi

La DAL 186, <u>per prevenire</u> taluni comportamenti che portano <u>all'esenzione dal CdC o alla sua riduzione</u> non prevede vere e proprie sanzioni, bensì norme che li rendono sostanzialmente inefficaci.

Tali comportamenti consistono ne:

- a) Il frazionamento di ristrutturazione edilizia
- b) Il <u>mutamento d'uso entro 10 anni</u>, da destinazione che beneficia di esoneri o riduzioni del CdC a destinazione che non ne beneficia (o ne beneficia in misura ridotta)

In tali casi, il Comune è chiamato a recuperare il CdC dovuto dopo aver accertato che ricorrono gli elementi della fattispecie concreta descritta dalla DAL, evitando ogni valutazione circa l'intenzionalità del comportamento (e il conseguente possibile contenzioso)

- a) IL FRAZIONAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA si ha in caso di:
 - <u>più interventi</u> sullo stesso immobile (non onerosi o meno onerosi : RRC, MS o cambio d'uso senza opere)
 - <u>nell'arco temporale di 3 anni (dalla conclusione primo intervento)</u>
 - che <u>nel loro insieme si qualificano come RE</u>

In tale caso il Comune «può» (deve, se accerta il fatto) recuperare quanto dovuto per la RE, sia in sede di <u>ultimo</u> intervento, sia <u>ex post in sede di accertamento di somme dovute</u>.

ES.: - 2 o 3 MS

- MS + cambio d'uso senza opere (magari anche con aumento di CU = RE con aumento di carico)
- titolo ordinario + sanatoria (CILA + CILA in sanatoria)

NON trattandosi di sanzioni, <u>si deve tener conto delle eventuali</u> <u>somme già versate</u>

b) La seconda ipotesi ricorre in caso di **MUTAMENTO D'USO ENTRO 10 ANNI** dalla ultimazione dei lavori, che comporta il passaggio:

da destinazioni funzionali:

- esentate dal CdC (es. rurale da parte di IAP)
- che beneficiano di **riduzioni o esenzioni parziali**: (costruzioni o impianti <u>industriali</u> o <u>artigianali di produzione di beni e servizi</u> <u>turistico ricettivi</u> <u>commerciali</u> <u>direzionali</u>)

a destinazioni che prevedono un CdC più oneroso.

EFFETTO: non trattandosi di una sanzione, si ha solo il recupero integrale di quanto dovuto per la nuova destinazione. In tal modo:

- le destinazioni funzionali che erano esentate dal CdC (rurale) o da una sua componente (industriale esentato dalla QCC) pagano per intero quanto previsto per la nuova destinazione
- i casi che beneficiavano di riduzioni, <u>pagano la differenza</u> (il conguaglio tra quanto pagato a suo tempo e quanto dovuto per la nuova destinazione)

Naturalmente il CdC da pagare è calcolato con riferimento alla disciplina vigente al momento del mutamento d'uso (Cons di Stato, sez. IV, n. 4483/2014: da industriale, no QCC, a commerciale, QCC al 10%).

Versamento del CdC e destinazione dei proventi

La DAL 186, contiene una disciplina favorevole al privato (in linea con la modulistica unificata statale e regionale).

- Il Versamento è dovuto :
 - al ritiro del **PdC** (e non al rilascio)
 - alla presentazione della <u>SCIA e CILA ad inizio</u> <u>lavori immediato</u>
 - prima dell'inizio lavori per SCIA e CILA ad efficacia differita
- Nel caso di <u>varianti non sostanziali</u>, è previsto un eventuale conguaglio a fine lavori (calcolato sulla base delle <u>tabelle vigenti al momento della presentazione del</u> <u>titolo originario</u>)
- Nel caso di <u>varianti sostanziali</u>, all'atto della presentazione del titolo (integrativo) occorre calcolare, il CdC dovuto per le opere da realizzare (calcolato con le

Il Comune può consentire il pagamento in corso d'opera,

- al max del 50% del CdC
- previa presentazione di garanzie reali o personali
- Il dovuto può essere frazionato in più rate senza interessi (l'ultima delle quali deve essere fissata entro la fine lavori (3 anni max)
- La proroga dell'efficacia del titolo consente di posticipare anche i pagamenti

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CdC

I proventi del CdC e delle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali sono vincolati a specifici centri di costo e sono destinati, in modo esclusivo e senza limiti temporali, alla:

- realizzazione di interventi e opere di interesse pubblico, compresi i costi di esproprio
- Attività connessa alla <u>vigilanza e controllo</u> delle trasformazioni e <u>ripristini</u> delle opere abusive

- Concorsi di idea e procedure partecipative

Quota U2 per edifici religiosi

In attuazione dell'art. 9, c.1, lett. h), L.R. n. 24/2017, una quota pari al 7% dei proventi di U2, (ma i Comuni possono aumentare o diminuire tale percentuale), sono da destinare al:

- Rimborso di spese documentate per interventi di rigenerazione di edifici di culto e loro pertinenze (art. 7, comma 4, lett. a., b. e c.):
 - a) qualificazione edilizia (MS, RS, RRC, RE)
 - b) ristrutturazione urbanistica (RU)
 - c) <u>anche NC</u> all'interno del TU, nell'ambito di un programma di <u>sostituzione o addensamento</u> <u>urbano</u>.
- NON si tratta dunque (come in precedenza) di un contributo ad enti esponenziali di confessioni religiose per l'acquisto di aree, costruzione, cessione di aree pubbliche, o recupero di immobili

94

Vincolo di destinazione decennale i beneficiari devono

Il rimborso può riguardare:

- EDIFICI DI CULTO: edifici aventi questa destinazione di piano che li equipara alle dotazioni territoriali
- PERTINENZE: edifici <u>accessori</u> (annessi a quelli destinati al culto) ma anche immobili <u>utilizzati da enti /associazioni</u> /fondazioni religiose per le proprie attività: <u>culturali</u>, <u>ricreative</u>, <u>sportive</u>, <u>educative</u>, <u>assistenziali</u>
- Con particolare riferimento agli EDIFICI TUTELATI

Quali enti possono accedere ai rimborsi:

- a) non solo la <u>Chiesa Cattolica</u> (accordo del 1984) e gli <u>altri enti</u> <u>religiosi</u>che abbiano stipulato **intese** con lo Stato italiano
- b) ma anche enti religiosi che abbiano avuto il riconoscimento di personalità giuridica e siano rappresentativi di una comunità locale di credenti (Corte Cost. n. 195 del 1993):

La DAL recepisce i principi costituzionali indicati dalla Consulta e richiede, pertanto, di verificare la «consistenza ed incidenza sociale della confessione religiosa»

? Come individuare in concreto le Confessioni religiose possibili beneficiarie e come definire i **criteri di riparto ?**

Secondo i principi generali dell'ordinamento occorre predefinire i criteri e le modalità di riparto del finanziamento: art. 12 L. 241 del 1990 Il bando potrà:

- richiedere agli enti religiosi di dimostrare il possesso di detti requisiti di rappresentatività (tra cui la consistenza della comunità di fedeli che utilizza il luogo di culto)
- attribuire una priorità nel riparto dei fondi:
 - alle comunità più rappresentative,
 - agli edifici vincolati
 - a <u>edifici di culto rispetto alle pertinenze</u> e tra le <u>diverse tipologie</u> <u>di queste ultime</u>
- prevedere la possibilità dello «scorrimento della graduatoria» con le risorse degli anni successivi
 - ecc.

Realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati

La DAL, al punto 1.5.1. recupera quanto previsto dall'art. A-26 della L.R. n. 20 del 2000 (non inserito nella L.R. n. 24) circa gli **obblighi** che gravano sull'esecutore di trasformazioni significative del territorio: AO e PdC convenzionati

- 1. Reperire e cedere al Comune le aree per dotazioni territoriali nella quantità fissata dal piano (salvo monetizzazione nei casi espressamente previsti dalla legge e dal piano)
- 2. Realizzare le opere di urbanizzazione primaria
- 3. Realizzare (o concorrere alla realizzazione) le dotazioni ecologiche e ambientali e le misure di mitigazione, quando prescritte dal PUG come condizione di sostenibilità dell'intervento
- 4. Corrispondere il CdC (salvo scomputo per le Opere di

La Convenzione urbanistica <u>DEVE</u> regolamentare tali attività, relativamente a modalità esecutive, termini e garanzie prestate.

Ma la convenzione urbanistica <u>PUÒ</u> anche regolare la realizzazione di **opere di U2** a scomputo degli oneri dovuti (di norma, ciò avviene quando il piano – ora la <u>Strategia per la qualità urbana del PUG – abbia subordinato l'ammissibilità</u> della trasformazione alla esistenza/realizzazione di dette opere pubbl.).

Eccezionalmente, il Comune può riservarsi di realizzare tutte le opere e dotazioni fin qui menzionate. In tali casi, la convenzione può prevedere:

- Per le opere di U1 e U2 solo l'obbligo del privato di reperire e cedere le aree necessarie e il pagamento del CdC;
- Per le dotazioni ecologiche e per le opere di mitigazione ambientale anche l'onere del privato di farsi carico dei costi sostenuti per la loro realizzazione (oltre al reperimento, e cessione delle area necessarie)

Scomputo dal CdC

A. È stata recepita nella DAL la pacifica giurisprudenza secondo cui il privato ha diritto allo scomputo dalle quote di U1, U2, D e
 S. dei costi effettivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che si è impegnato a realizzare con la convenzione urbanistica

Lo scomputo opera **sul totale dei proventi di dette quote**, anche se il privato realizza solo alcune opere di U1 e U2 (es.: solo la viabilità al diretto servizio dell'insediamento) o un solo tipo di opere (es.: solo opere di U1) **c.d. scomputo indistinto**.

Ciò perché tutti gli oneri hanno la stessa natura giuridica di «corrispettivo correlato alle opere di urbanizzazione», il che consente di sottrarre al dovuto le opere realizzate.

99

NB lo scomputo NON può essere operato:

- **sulla QCC**, in quanto è <u>prestazione patrimoniale di carattere</u> <u>tributario</u> (il cui presupposto è l'incremento di ricchezza immobiliare determinata dall'intervento) (§ 6.1.3.) **c.d. scomputo integrale**;
- **sul CS**, <u>per la stessa ragione (avendo lo scopo di riservare al Comune una quota della plusvalenza prodotta</u> dai suoi provvedimenti speciali o derogatori)
- per le dotazioni ecologiche e ambientali e per le opere di mitigazione, stabilite dal (la VALsat del) PUG, in quanto condizioni di sostenibilità delle trasformazioni cui sono riferite.

NB: Per questo dette opere <u>non sono nemmeno</u> <u>monetizzabili</u>, essendo <u>condizioni al rilascio</u> <u>dell'agibilità</u> dell'insediamento cui sono connesse (art. 9, c. 1, lett. f, e art. 20, c. 2, L.R. n. 24/2017)

B. Una seconda ipotesi di scomputo recepisce l'art. 17, c. 4, L.R. n. 24:

La convenzione urbanistica può prevedere lo scomputo max del 50% dei costi sostenuti dal privato per :

- concorso di architettura
- processo di progettazione partecipata (§ 6.1.5.)

Di norma tali attività saranno svolte dagli operatori privati in sede di formazione dell'AO, e quindi ove **prescritte dal PUG o promosse dall'avviso pubblico** di cui all'art. 38, c. 1, L.R. n. 24.

NB lo scomputo non avviene sui valori presuntivi indicati in convenzione, bensì sull'effettiva spesa sostenuta e rendicontata: per questo i Comuni possono specificare nella delibera di recepimento le forme di rendicontazione richieste

Monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali

I PUG possono prevedere la monetizzazione delle aree necessarie per la realizzazione delle dotazioni territoriali solo in casi che la legge disciplina come residuali (art. 9, lett. d), L.R. 24)

Devono infatti ricorrere le seguenti condizioni:

- In ambiti in cui la VALsat dimostri che i fabbisogni di dotazioni «sono pienamente soddisfatti»
- Se la Strategia non condizioni le trasformazioni ammissibili ad altri oneri infrastrutturali e di servizi pubblici

Il PUG può prevedere, a quel punto, in luogo della cessione di dette aree, la loro monetizzazione nella quota minima prevista dal DM n. 1444/1968.

La M. può riguardare solo le aree da cedere e non anche le opere di urbanizzazione (§ 6.5.2.): <u>la DAL chiarisce</u> che – quale «costo parametrato di realizzazione delle opere di urbanizzazione» <u>siano dovute unicamente le quote di U1 e U2</u>, per evitare che i privati pagbino tali costi 2 volte (come M. delle

Quanto ai valori delle Monetizzazioni, la DAL riconosce ampia autonomia ai Comuni, i quali possono utilizzare come criteri di riferimento:

- Il <u>Valore di mercato</u> delle aree edificabili oggetto dell'intervento (cui la M. si riferisce)
- Il <u>costo di acquisto</u> di aree prossime aventi le stesse caratteristiche
- MA ANCHE appositi <u>criteri di stima meno stringenti</u>, con modalità di calcolo significativamente <u>calmierati</u> e convenzionali.

DGR n. 624 del 29 aprile 2019: Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale della DAL 186/2018

Ambiti di autonomia comunale

Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale della DAL 186/2018

- Schema di delibera consiliare
- Allegato 1 «Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione» (tab.di sintesi)
- Allegato 2 «Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento»

ALTRI ALLEGATI (eventuali)

- Allegato 3 «Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione»
- Allegato 4 «Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017»
- Allegato 5 «Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali»

Allegato 1

Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione

Rif. DAL 186/18	Ambito di autonomia como dalla DAL n.18		conosciu	to		Scelta comunale			
1.2.3.	Possibilità di collocare il Comune nella classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero nella I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi)					☐ Si varia la classe del Comune attribuita dalla DAL n.186/20 passando dalla classe (classe di partenza) alla: classe			186/2018,
1.2.3.	(Solo per Comuni nati da processi di fusione che abbiano una classe diversa da quella dei Comuni precedenti la fusione) Possibilità di posticipare per un massimo di 5 anni dalla data di avvio del nuovo comune il passaggio alla diversa classe prevista per il nuovo Comune stesso				☐ Si conferma l'immediata applicazione della	Considerato che, in base alla legge comune, la data di avvio della fusio si posticipa alla data del// per il Comune nato dal processo danni dalla data di avvio del nuovo fusione)	one è stata l'applicazio i fusione (co	fissata al ne della nuo orrispondent	ova classe te a n
1.2.11.	Possibilità di variare i valori unitari U 15%, sia in riduzione che in aumento, r DAL n. 186/2018 e definizione parametriche.	ispetto a	quanto s	tabilito nella	variazioni rispetto	☐ Si variano i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata (riportare tutti i valori della Tabella B <u>evidenziando quelli che sono stati modificati</u>)			
	L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni e/o per le componenti U1 e/o U2; la variazione comporta la modifica della Tabella B - Valori unitari U1 e U2 e della Tabella parametrica di U1 e U2				Conseguentemente si ricalcolano i valo e U2 che è riportata al termine del pre			etrica di U1	
	Tabella B - Valori unitari U1 e U2 (app	rovata d	alla DAL i	N.186/2018)		Tabella B - Valori unitari U1 e U2 mod	ificati		
	Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)		Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
	Funzione residenziale	85,00	110,00	195,00		Funzione residenziale]
	Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	85,00	110,00	195,00		Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)			
	Funzione turistico-ricettiva	85,00	110,00	195,00		Funzione turistico-ricettiva			

	Funzione direzionale Funzione produttiva Funzione commerciale all'ingrosso Funzione rurale La Regione Emilia-Romagna mett http://territorio.regione.emilia-romagna costruzione in formato .xls (Excel) il file U1 e U2" da cui è possibile calcolare a a partire dai valori unitari rideterminati	<u>.it/edilizi</u> e della "T automatio	<u>a/temi/coi</u> labella pa camente i	<u>ntributo-d</u> rametrica nuovi vai	<u>i-</u> a di lori		Funzione direzionale Funzione produttiva Funzione commerciale all'ingrosso Funzione rurale			
1.3.1.	Possibilità di ridurre il parametro all'aperto" (AI), fino ad un massimo de sportive svolte all'aperto, qualora l'area è prevalente rispetto a quella riservata	el 50%, p a destina	er determ ta alle atti	inate attiv	⁄ità	□ Non si apportano riduzioni della Al	☐ Si elencano le attività sportive della AI: Attività sportiva	-	si stabilisce ale di riduzio % % %	
1.4.1. 3.10. 5.3.12.	Possibilità, all'interno del territorio urba del contributo di costruzione (oltre a alla completa esenzione dallo stesso. La riduzione può essere eventualmenti intervento, destinazione d'uso, ambiti de diverse componenti del contributo d'QCC.	al 35% fi te differe del territo	ssato per nziata per orio urban	legge), fi r tipologia iizzato e p	ino i di per	☐ Non si applicano riduzioni del contributo di costruzione	☐ Si stabiliscono le seguenti costruzione Descrizione intervento		zioni del c uale di riduz D S	
1.4.2.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino talune Frazioni del territorio comuna <i>La riduzione può essere condotta per U2) o per entrambe</i> .	ale.			-	☐ Non si apportano variazioni relative alle Frazioni		entuali di riduz duzione U1 % % %	% riduzione di U1 e	one U2 %

1.4.3.	Possibilità di ridurre U2, fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative.	☐ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si stabilisce la seguente riduzione di U2: U2%	
1.4.4.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) , di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU.	□ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2: U1%; U2%	
1.4.5.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti).	☐ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2: U1% U2%	
1.4.6.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 20%, Per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate.	☐ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2: U1% U2%	
1.4.7.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive.	☐ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2: U1% U2%	
1.4.8.	Possibilità di ridurre U1 e/o U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di più elevati standard di qualità dei manufatti edilizi.	□ Non si applicano ulteriori riduzioni	□ Si stabiliscono le seguenti riduzioni di U1 e/o U2 definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni: Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni U1 U2%% 2	
1.6.3. bis.	Possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose, per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze.	☐ Si conferma la quota del 7% fissata dalla DAL n.186/2018	☐ Si sostituisce la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018 con la seguente percentuale:%	

3.7.	Possibilità di variare i valori unitari Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL L'incremento o la riduzione possono essere articolati per singole funzioni (produttivo e rurale) e/o per le due componenti U1 e U2.	□ Non si apportano variazioni rispetto alla DAL n.186/2018	☐ Si stabiliscono le seguenti % di riduzione/aumento di Td e/o Ts: Td : %; pertanto Td = euro Ts : %; pertanto Ts = euro		
3.7.	Possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S	□ Non si introducono ulteriori coefficienti	□ Si introducono i seguenti coefficienti delle quote D ed S, rispetto alle seguenti attività: Attività produttiva e/o rurale ulteriori coefficienti		
3.8.	Possibilità di ridurre Td e/o Ts fino ad un massimo del 30%, per talune Frazioni del territorio comunale . La riduzione può essere condotta per una sola componente (Td o Ts) o per entrambe.	□ Non si apportano variazioni relative alle Frazioni	□ Si stabiliscono le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari di Td e Ts per le Frazioni: Nome Frazione % riduzione Td % riduzione Ts % % % % % % % %		
4.2.	Possibilità di prevedere la corresponsione del CS per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale.	□ Non si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale	☐ Si prevede la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale		
5.1.5	indicazione del prezzo medio della camera in strutture alberghiere nel territorio comunale.		☐ Si definisce il seguente prezzo medio della camera: euro ☐ Si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provveda con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018		
5.2.1.	Solo per Comuni con "A medio" > 1.050,00 euro Possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3, della DAL	□ Non si applica alcuna riduzione	☐ Si definisce le seguenti percentuali di riduzione del valore "A", nell'osservanza della percentuale massima di riduzione stabilita nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n. 186/2018:		

	n.186/2018, nel caso in cui "A medio" del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999),		Fascia	Intervallo dei valori "A"	% massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
			1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	%	€ 1.050,00
			2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	%	€ 1.400,00
			3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	%	€ 1.750,00
			4	superiore di € 2.100,00	%	€ 2.100,00
5.5.2	Possibilità di definire la quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%. In caso di mancata determinazione da parte del Comune e assunta la percentuale del 10%.	□ Non si modifica la percentuale del 10 % fissata dalla DAL n.186/2018	•	rtabiliscono le seguenti percentual Funzione turistico ricettiva Funzione commerciale Funzione direzionale o fornitrice di carattere non artigianale	e di servizi,	% % %
6.1.6.	Individuazione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo.	-	Le modalità di rendicontazione prescelte sono le seguenti:			
6.2.1 6.2.2	Possibilità di definire le diverse modalità di versamento del contributo di costruzione e indicare la quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi da parte del Comune.	□ Non si riconoscono modalità di pagamento dilazionato del contributo di costruzione	□ Si ammette la corresponsione di una quota pari al% del contributo di costruzione in corso d'opera, □ Si stabiliscono le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: □ Si stabilisce altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi: il% entro il% entro			